

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "SALUTE DIRITTO FONDAMENTALE"

Art. 1. – È costituita l'Associazione politico culturale "Salute diritto fondamentale" (d'ora in poi Associazione), una libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- la diffusione della cultura della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, con riguardo a tutte le persone presenti sul territorio nazionale;
- l'attuazione dei principi istitutivi e degli obiettivi fondamentali del Ssn attraverso iniziative tese, a oltre 40 anni dalla sua istituzione, al rinnovamento della sanità pubblica;
- l'incremento della conoscenza dei problemi da affrontare e delle soluzioni da adottare sulla base di solide evidenze scientifiche e delle esperienze nazionali e internazionali.

Art. 3. - L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere fra l'altro:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, studi e ricerche;
- attività editoriale: pubblicazione di quaderni, volumi, atti di convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- attività di divulgazione e informazione indipendente sulle politiche per la promozione della salute, a livello nazionale e regionale.

Art. 4. - L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne rispettano i valori fondamentali e si impegnano a promuoverli. Sono previste tre tipologie di soci:

- soci fondatori
- soci benemeriti
- soci ordinari

Sono soci fondatori i Signori: Rosaria (detta Rosy) Bindi, Tiziano Carradori, Luca De Fiore, Nerina Dirindin, Flavia Franzoni, Luigi Gaetti, Silvio Garattini, Marco Geddes da Filicaia, Elena Granaglia, Emilio Lupo, Gavino Maciocco, Margherita Miotto, Franco Riboldi, Rodolfo Saracci, Francesco Taroni, Gisella Trincas, Livia Turco, Pietro Bartolo, Giuseppe Traversa, Gianluca Vago.

Sono soci benemeriti persone, enti e istituzioni che intendono contribuire in maniera rilevante con la loro opera o con il loro sostegno economico alla vita dell'Associazione.

Sono soci ordinari: persone e enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo. Le quote associative non sono soggette a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione del socio ordinario, su domanda scritta del richiedente è deliberata dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro trenta giorni.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo può applicare le sanzioni di richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni.

Art. 7. - Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: beni, immobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; eventuali attività di carattere commerciale e produttivo di rilievo marginale; ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote dei soci indicati all'articolo 4, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. È vietato, distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo sono approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile e pubblicati sul sito web dell'Associazione prima della seduta di approvazione in tempo utile per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori.

Art. 11. – L'Assemblea dei soci è l'organo composto da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. I soci possono delegare, per iscritto, un socio ad esercitare per proprio conto l'esercizio del voto; nessun socio può assumere più di tre deleghe.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto degli associati. In prima convocazione l'Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'Assemblea è convocata dal Presidente con almeno 10 giorni di anticipo tramite l'invio per posta elettronica ai soci dell'ordine del giorno e dell'indicazione del luogo e dell'ora. La convocazione è pubblicata sul sito dell'Associazione.

Art. 12. – L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- delibera il numero di membri (da tre a undici) che formeranno il Consiglio direttivo nel triennio;
- elegge il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori;
- delibera sull'istituzione della carica di Presidente onorario e, su proposta del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci, sulla nomina a tale carica di una personalità del mondo sociale, politico, culturale, scientifico, con riferimento agli scopi dell'Associazione. Tale carica può essere a tempo indeterminato, salvo il diritto al recesso, e non è gravata da alcun onere istituzionale inerente alla rappresentanza legale e alla gestione dell'Associazione, che spetta invece in forma sostanziale al Presidente dell'Associazione. Il Presidente onorario è invitato permanente delle riunioni del Consiglio direttivo;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 13. – Il Consiglio direttivo è composto da non meno di tre e non più di undici membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno un terzo dei membri e comunque in numero non inferiore a tre. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci. Le sedute del Consiglio si possono svolgere anche in via telematica. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce di norma due volte all'anno ed è convocato dal Presidente.

Il Consiglio direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione:

- elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione;

- predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizza le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elabora il bilancio consuntivo che contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elabora il bilancio preventivo che contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilisce gli importi delle quote dei soci;
- formalizza la costituzione di Comitati territoriali o settoriali;
- può istituire gruppi di studio, anche su proposta dell'Assemblea;
- decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle espulsioni e sui dinieghi di ammissione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto il verbale che viene conservato agli atti dall'Associazione.

Il Consiglio direttivo può esonerare dal versamento della quota annuale persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico all'attività dell'Associazione.

Art. 15. – Il Presidente dell'Associazione dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di specifiche attività, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea. Il patrimonio residuo dell'ente è devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 18. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. In base ad apposita regolamentazione, definita dal Consiglio direttivo, nell'ambito del regolamento generale elaborato dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea, potrà essere previsto a favore dei soci il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Art. 19. – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.